

Ai sensi dell'art. 90, commi 6 e 7, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., nell'offerta a prezzi unitari il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è rappresentato dal ribasso percentuale, in base al quale, non solo si identifica l'offerta, ma si effettua la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la suddetta percentuale, adeguandoli a quest'ultima. Da ciò consegue l'irrilevanza degli eventuali errori commessi nella redazione dell'offerta per quanto concerne i prezzi unitari, in quanto se ne prevede la correzione alla stregua della percentuale di ribasso. Pertanto, l'omessa indicazione in lettere dei prezzi unitari non rende inammissibile l'offerta, atteso che detta omissione non può essere considerata infrazione più grave dell'eventuale discordanza con il dato in cifre e posto che il dato mancante (o errato) può essere ricavato (o corretto), in entrambi i casi, con la semplice operazione matematica di applicazione della percentuale di ribasso.